



COMUNE di CARMAGNOLA

Città metropolitana di Torino

Ripartizione Politiche sociali, Giovani e Sport

Ufficio Politiche sociali

Piazza Manzoni, 10 – 10022 Carmagnola

tel. 0119724226/227 – mail: politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it

Bando generale finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Sociale che si rendano disponibili nel Comune di Carmagnola.

1. NORMATIVA E AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 5 della Legge Regionale dl 17 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i., ad oggetto " Norme in materia di edilizia sociale" e dei Regolamenti attuativi, è indetto il bando di concorso per la formazione della graduatoria generale l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

Ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 3 de l 17 febbraio 2010 è inoltre disposta la formazione della graduatoria degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ad essi destinati.

2. REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO **(da possedere alla data di presentazione della domanda)**

Possono partecipare al presente bando di concorso, ai sensi dell'art. 3, L.R. 3/2010 coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (c. 1, lett. a).
- b) avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all'AIRE;
- c) i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del d.m. 5/07/1975, salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente.
- d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno (c. 1, lett. d);

- e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale (c. 1, lett. e);
- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione (c. 1, lett. f);
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale (c. 1, lett. g);
- h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda (c. 1, lett. h);
- i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo all'ultima dichiarazione fiscale, non superiore a € 21.307,86 (c. 1, lett. i) limite valido per il 2019, come stabilito all'art. 2 del regolamento regionale n. 14/R di cui all'articolo 19, comma 2, della L.R. 3/2010.

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda i requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lett. a) da possedersi da parte del solo richiedente.

I requisiti di cui ai commi 1 e 2, art. 3 della L.R. 3/2010 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'art. 19, comma 2.

3. APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE E AI VIGILI DEL FUOCO

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11, c. 1 della L.R. n. 3/2010, possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) (residenza o prestazione di attività lavorativa da almeno tre anni nell'ambito territoriale 4) e lett. i) (I.S.E.E. non superiore a € 21.307,86), della legge regionale medesima.

I richiedenti appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco saranno inseriti in un'apposita graduatoria, dalla quale i comuni attingono per l'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia sociale costituito da almeno dieci alloggi.

4. DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

- **indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):** è quello stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 in corso di validità;
- **nucleo familiare richiedente:** si intende la famiglia composta dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita all'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente), ovvero “*un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune; o può essere costituita da una sola persona*”, con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro; Il periodo di un anno di cui al comma 1 non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:
 - a) coniuge del richiedente;
 - b) figli minori del richiedente;
 - c) altro genitore di figli minori del richiedente;
 - d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente
- **alloggio scadente** si intende l'unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi o che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari.

Per alloggio scadente si intende altresì l'immobile in cui risultano in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare:

1) elementi propri dell'unità immobiliare: pavimenti; pareti e soffitti; infissi; impianto elettrico; impianto idrico e servizi igienico-sanitari; impianto di riscaldamento;

2) elementi comuni: accessi, scale e ascensore; facciate, coperture e parti comuni in genere.

Per servizio igienico incompleto si intende quello non composto da: wc, lavabo e doccia o vasca;

5. DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere redatte esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune di Carmagnola, in distribuzione presso:

Ufficio Politiche sociali, p.zza Mazzini, 1 – 10022 Carmagnola - tel. 011.9724226 / 227;

nei giorni di:

lunedì 8.30-12.15; mercoledì 8.30-12.15; venerdì 8.30-12.15.

oppure scaricabile dal sito del Comune di Carmagnola: www.comune.carmagnola.to.it

Ritiro domande: giovedì 15,30-17,30; venerdì 14,30-16,30.

Il modulo di domanda, munito di **marca da bollo da € 16,00**, debitamente compilato e firmato dal richiedente, corredato oltre che dalla fotocopia della carta d'identità valida, dalla necessaria documentazione, pena l'esclusione, potrà essere:

1) consegnato direttamente all'Ufficio Politiche sociali, piazza Mazzini, 1 nei giorni di giovedì 15,30-17,30; venerdì 14,30-16,30.;

2) spedito a mezzo del servizio postale, con Raccomandata A/R., indirizzata all'Ufficio Casa – Comune di Carmagnola (TO) 10022 – P.zza Manzoni, 10 (per il termine di presentazione farà fede la data del timbro postale);

3) spedito con posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzando la PEC del Comune: protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it – secondo quanto previsto dall'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale. La spedizione va effettuata scannerizzando il modello di domanda firmato, completo di allegati, insieme a copia di un documento di identità. La data di spedizione per via telematica è stabilita e comprovata dalla data e dall'orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata dal Comune. Si precisa che, nel caso in cui il richiedente scelga di presentare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena d'esclusione, resta comunque fissato nell'ora e nel giorno di scadenza del bando.

Le domande devono essere consegnate esclusivamente nel periodo sotto indicato:

dal 21 gennaio 2019 al 20 marzo 2019

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni (19 aprile 2019).

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine sopra indicato.

E' fatto obbligo ai richiedenti di eleggere domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando, indicandolo nell'apposito spazio previsto nel modulo di domanda.

L'eventuale cambiamento di domicilio deve essere comunicato entro 10 giorni all'ufficio Politiche Sociali.

Al fine di facilitare e accelerare l'istruttoria comunale è consentito, a comprova delle dichiarazioni rese sul modello di domanda, allegare ulteriore documentazione attestante quanto autocertificato. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 3/2010, ci si riserva di richiedere agli interessati ulteriori documenti, oltre a quelli già indicati nel modello di domanda, eventualmente occorrenti per comprovare le situazioni dichiarate nella domanda fissando un termine perentorio non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni a decorrere dalla richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori 30 giorni.

7. DOCUMENTAZIONE

Alla domanda devono essere allegati i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dal Comune di Carmagnola.

La condizione di "invalidità" deve essere documentata con la copia del certificato d'invalidità.

La condizione abitativa di "sfratto esecutivo" deve essere documentata con la copia della sentenza di sfratto esecutivo.

Alla domanda, inoltre, deve essere allegata copia della carta d'identità del richiedente, in corso di validità e copia dell'attestazione ISEE in corso di validità.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono indicati nella modulistica fornita dal Comune, oltre allo schema di domanda.

8. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA

Saranno escluse le domande pervenute non corredate da:

- copia della carta d'identità in corso di validità;
- firma in calce alla domanda;
- marca da bollo da € 16.00;
- documentazione richiesta che non possa essere autocertificata, nonché tutte le istanze pervenute oltre il termine fissato dall'Amministrazione comunale per la scadenza.

Per le istanze, inviate a mezzo raccomandata con A/R, farà fede la data del timbro postale.

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

All'istruttoria delle domande, pervenute entro i termini richiesti, provvede l'Ufficio Casa del Comune di Carmagnola.

Il medesimo Ufficio richiede agli interessati di produrre, ove necessario e previsto dalla legge, la documentazione a comprova di quanto dichiarato nella nuova domanda o richiesta di aggiornamento, fissando loro un termine perentorio d'adempimento di 15 giorni dalla data della richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori 30 giorni.

Come previsto dall'art. 6, comma 3, della L.R. 3/10 le domande, corredate dalla documentazione acquisita, saranno trasmesse alla Commissione per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 7, della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 entro 60 giorni dalla scadenza del Bando.

Alle domande è attribuito un punteggio secondo quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 3/10 e dal Regolamento dei punteggi, n. 10/R.

La Commissione Assegnazione Alloggi di cui all'articolo 7 della L.R. 3/2010 valutati i requisiti dei concorrenti e attribuiti i relativi punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni e dei documenti richiesti, forma la graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.

Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria aggiornata provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio *online* del Comune in cui si trovano gli alloggi e/o dei Comuni compresi nell'ambito territoriale n. 9, nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'A.T. C. in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria aggiornata viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito internet del Comune, tramite avviso pubblico. Non verranno inviate comunicazioni a mezzo del servizio postale, fatto salvo per i lavoratori emigrati all'estero.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria (per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione), gli interessati possono presentare ricorso, in marca da bollo, alla Commissione, che provvede in merito entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

In sede di ricorso alla Commissione non sono valutabili dichiarazioni o documenti che il richiedente era tenuto a fornire al momento della presentazione della domanda. Non sono, pertanto, valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente, sopravvenute dopo la pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria aggiornata definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

La graduatoria aggiornata ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Sino a tale data gli alloggi sono assegnati sulla base della previgente graduatoria.

10. CONTROLLI

La commissione preposta alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all'assegnazione degli alloggi possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, in base ad elementi obiettivamente accertati, si effettueranno verifiche più approfondite.

In caso di dichiarazioni false e mendaci la domanda è esclusa dalla graduatoria, fatte salve le eventuali responsabilità di natura penale punite ai sensi di legge.

L'Amministrazione Comunale espletterà tutti gli accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge ed autocertificati.

Il presente avviso costituisce avvio del procedimento.

11. AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e l'emissione del successivo bando di concorso il Comune ha facoltà, prevista dall'art. 5 comma 5 della L.R. 3/2010, di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate.

Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell'ultimo bando di concorso.

Le nuove domande e le richieste di modificazioni sono numerate a cura del Comune ricevente secondo l'ordine cronologico di presentazione (protocollo generale).

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento Regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R "Regolamento del bando di concorso e della graduatoria, in attuazione dell'art. 5 comma 9 della L.R. 3/2010" l'aggiornamento della stessa avviene mediante inoltro da parte del Comune alla Commissione ATC, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, di nuove domande e di richieste di modificazioni del punteggio, conseguenti a variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento.

La Commissione esamina le nuove domande e le richieste di modificazione presentate non più di due volte per anno solare, procedendo alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi. I richiedenti in possesso dei requisiti a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto, vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di numerazione indicato dal Comune.

Per gli aggiornamenti e le nuove domande il possesso dei requisiti d'accesso è riferito alla data di presentazione. Le condizioni dichiarate in domanda sono riferite alla data di presentazione.

Dalla riapertura dei termini di bando, ai fini dell'aggiornamento previsto dal comma 1, verrà data notizia sul territorio del Comune e dell'ambito territoriale n. 4 tramite avviso pubblico.

12. ASSEGNAZIONI

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria. L'assegnazione viene comunicata tramite lettera Raccomandata A/R.

La **rinuncia** all'assegnazione dell'alloggio proposto che risulti adeguato alla composizione del nucleo familiare, comporta la decadenza dalla graduatoria o dagli aggiornamenti della stessa.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non indicato nel presente Avviso si fa riferimento alla Legge Regionale n. 3/2010 e ai relativi Regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta Regione Piemonte 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R, nonché ad ogni altra legge e disposizione statale e/o regionale vigenti in materia nel tempo.

Carmagnola, 28 dicembre 2018.

Il direttore
Ripartizione politiche sociali, giovani e sport
(dott. Claudio Baldi)